



Riflessi fiscali dell'IFRS9 Strumenti finanziari

Novità in materia di classificazione degli strumenti finanziari – Riflessi fiscali

Elena Padovani(*)

Banca d'Italia - Servizio Assistenza e consulenza fiscale Osservatore esterno Commissione Imposte Dirette - Reddito d'impresa IAS Adopter ODCEC Roma

Armando D'Antonio(*)

Responsabile Servizio Fiscale Banca Monte dei Paschi di Siena

(*)La partecipazione è a titolo personale e, in particolare, il contenuto del documento non coinvolge gli Istituti di appartenenza.

10 OTTOBRE 2017





AGENDA

- 1. Premessa
 - 1.1 Le classificazioni degli strumenti finanziari IAS 39
 - 1.2 Il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9
 - 1.3 Le classificazioni degli strumenti finanziari IFRS 9
- 2. Classificazione
 - 2.1 Attività circolanti ed immobilizzate
 - 2.2 Crediti verso clientela (componenti patrimoniali e reddituali)
- 3. Riclassificazioni
 - 3.1 Riclassificazioni di portafoglio secondo IAS 39 e IFRS 9
 - 3.2 Ipotesi di trattamento fiscale delle riclassificazioni «a regime»
 - 3.3. Ipotesi di trattamento fiscale delle riclassificazioni in sede di «FTA IFRS9»





1. Premessa

- 1.1 Le classificazioni degli strumenti finanziari IAS 39
- 1.2 Il passaggio dallo IAS 39 all'IFRS 9
- 1.3 Le classificazioni degli strumenti finanziari IFRS 9





1.1 LE CLASSIFICAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IAS 39

Lo IAS 39 distingue le <u>attività</u> finanziarie in quattro categorie, definite in relazione alla finalità della loro detenzione all'interno dell'economia dell'entità:

- 1. Fair value through profit and loss (FVTPL)
- 2. Held to maturity (HTM)
- 3. Loans & Receivables (L&R, finanziamenti e crediti)
- 4. Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Dalla classificazione in una precisa categoria dipende il **criterio di valutazione** adottato e le modalità di rilevazione delle variazioni di valore per ciascuna attività finanziaria: **fair value** o **costo ammortizzato**.





1. Fair value through profit and loss (FVTPL)

- **a) HFT** (held for trading): detenute al fine di trarre **profitto nel breve termine**, classificate come detenute **a scopo di negoziazione** e gestite in modo tale da lucrare utili dalle fluttuazioni delle quotazioni (include derivati con FV positivo non designati come strumenti di copertura).
- **b) FVO** (fair value option) inizialmente ed irrevocabilmente designate come valutate al fair value a conto economico.

2. Held to maturity (HTM)

Attività con pagamenti fissi o determinabili e con scadenza determinata. L'impresa ha l'intenzione e la capacità di poter mantenere queste attività fino alla scadenza.





3. Loans & Receivables (L&R, finanziamenti e crediti)

<u>Crediti</u> commerciali e finanziari che sorgono come effetto dell'attività dell'impresa e <u>titoli di debito</u> (es. BOC) con pagamenti fissi o determinabili che <u>non sono quotati in un mercato attivo</u>.

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Categoria **residuale**, in cui rientrano tutte le attività non rientranti nelle categorie precedenti. Non indica l'intenzione di vendere, ma l'**assenza** delle condizioni necessarie per la classificazione nelle altre categorie.





Lo IAS 39 distingue le **passività finanziarie** in **due categorie**:

1. Fair value through profit and loss (FVTPL)

Passività finanziarie contratte al solo scopo di trarre un profitto dalle fluttuazioni di prezzo:

- i. held for trading: detenute a scopo di negoziazione (derivati non designati come strumento di copertura e passività emesse con l'intenzione di essere riacquistate nel breve termine per trarre profitto);
- ii. fair value option: strumenti designati al fair value per opzione.

2. Financial liabilities at amortised cost

Passività legate all'attività tipica dell'impresa.

Anche per le passività finanziarie si tratta di una classificazione orientata prevalentemente alla valutazione iniziale degli strumenti finanziari.





1.2 IL PASSAGGIO DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9

Problematiche relative all'applicazione dello IAS 39.

- **Difficoltà** riscontrate dagli utilizzatori relativamente alla **comprensione** e **applicazione pratica** dei principi.
- 4 categorie di classificazione (scelta troppo ampia).
- Rigidità (cfr. HTM e "tainting rule").
- Difficile comparabilità.
- Attendibilità fair value con mercati in crisi e inattivi (prociclicità dei principi): cfr. emendamento IAS 14.10.2008 (riclassifiche).





Principali novità IFRS 9 (omologato con Regolamento della Commissione (UE) 2016/2017 del 22.11.2016)

- Classificazione e valutazione
 - ✓ cash flow dello strumento
 - ✓ business model
- Impairment
 - ✓ expected loss (vs. incurred loss)
- Hedge accounting
 - ✓ maggiore allineamento tra modelli risk management e contabili
 - ✓ semplificazioni dei test di efficacia (eliminazione test 80-125%)
- Passività finanziarie
 - ✓ rilevazione variazioni own credit risk ad OCI (vs. PL)





1.3 Le classificazioni degli strumenti finanziari IFRS 9

L'IFRS 9 (chapter 4) modifica radicalmente la classificazione degli strumenti finanziari rispetto allo IAS 39.

Le categorie relative alle attività finanziarie si riducono da 4 a 3, classificate per criterio di valutazione e contropartita, sulla base di 2 driver.

- I. "Business model" (BM) utilizzato per la gestione
 - incasso dei flussi contrattuali dello strumento, con strategia di valorizzazione a lungo termine;
 - vendite componente integrante della strategia, unitamente all'incasso dei flussi contrattuali;
 - strategie diverse dalle precedenti: comprende il trading.
- II. Caratteristiche contrattuali dello strumento
 SPPI Solely payments of principal and interest (on the principal amount outstanding).





Strumenti valutati al costo ammortizzato (Hold to Collect - HTC)

Driver BM: obiettivo del management è detenere lo strumento per

incassare i flussi contrattuali;

Driver SPPI: soddisfatto.

2. Strumenti valutati al **FV** con **contropartita PN** (**FVTOCI**)

• Driver BM: obiettivo del management è perseguito **sia** con la detenzione

dello strumento per incassare i flussi contrattuali, sia attraverso

la **vendita**;

Driver SPPI: soddisfatto.

• Opzione irrevocabile iniziale per strumenti di equity "non trading" (dividendi a PL, impairment test escluso, escluso ricircolo riserva a PL anche in caso di cessione).

- 3. Strumenti valutati al **FV** con contropartita **CE** (**FVTPL**)
 - Categoria "residuale": il FV è il criterio di valutazione naturale;
 - Portafoglio trading (derivati);
 - Rimane la possibilità, a determinate condizioni, della designazione iniziale e irrevocabile della valutazione al fair value (fair value option – FVO).





Le **passività finanziarie** sono **tutte** valutate al **costo ammortizzato** (metodo dell'interesse effettivo), ad **eccezione** dei seguenti casi:

- Passività finanziarie irrevocabilmente designate al FVTPL (FVO)
 - Variazioni di FV:
 - è stata eliminata la possibilità che una entità possa rilevare un profitto/perdita a PL derivante dalle variazioni di FV conseguenti alle oscillazioni del proprio merito creditizio (cfr. 5.7.7): tali variazioni sono ora imputate ad OCI (no ricircolo PL: cfr. B 5.7.9);
 - ✓ altre: PL.
 - Possibilità di <u>applicazione anticipata</u> (post omologazione) rispetto al resto dell'IFRS 9.
- Passività finanziarie che derivano dalla cessione di attività che non soddisfano la derecognition;
- Contratti finanziari di garanzia ed impegni ad erogare finanziamenti;
- **Corrispettivo potenziale** ("contingent consideration") riconosciuto dall'acquirente per **una business combination.**





Criteri valutazione degli strumenti finanziari nelle classificazioni IFRS 9

	Valutazione al costo	Valutazione al Fair Value	
	ammortizzato	FVtOCI	FVtPL
Crediti	X	X	X
Titoli di debito	X	X	X
Azioni		X	X
Derivati			X
Attività Finanziarie FV Option			X
Passività finanziarie	X		
Passività finanziarie FVO		X (solo merito creditizio)	X (componenti diverse da merito creditizio)





- 2. Classificazione
 - 2.1 Attività circolanti ed immobilizzate
 - 2.2 Crediti verso clientela (componenti patrimoniali e reddituali)





2.1 Attività circolanti ed immobilizzate

La distinzione è rilevante non solo ai fini del regime **p.ex.** (cfr. art. 87, c. 1, lett. b), ma anche, in generale, per il regime fiscale delle **valutazioni** (cfr. art. 94, c. 4-bis; art. 101, c. 2-bis; art. 110, c. 1-bis) e dei **dividendi** (cfr. art. 89, c. 2-bis).

Art. 85, c. 3-bis, Tuir

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

L'ancoraggio dell'attivo circolante, operato dal legislatore fiscale, alla classificazione della negoziazione (ovvero **held for trading – HFT**) individua implicitamente anche la residuale e composita categoria fiscale dell'**attivo immobilizzato**.





Tale ancoraggio era stato operato rispetto ad una classificazione dello IAS 39 (portafoglio di trading).

L'IFRS 9 non prevede espressamente il portafoglio di trading, ma la definizione di attività/passività finanziaria detenuta per la negoziazione è contenuta nell'Appendice A:

«Attività o passività finanziaria che soddisfa una delle condizioni seguenti:

- a) è acquisita o sostenuta principalmente al fine di essere venduta o riacquistata a breve;
- b) al momento della rilevazione iniziale è parte di un portafoglio di strumenti finanziari identificati che sono gestiti insieme e per i quali è provata l'esistenza di una recente ed effettiva strategia rivolta all'ottenimento di un utile nel breve periodo;
- c) è un derivato (fatta eccezione per un derivato che è un contratto di garanzia finanziaria o uno strumento di copertura designato ed efficace).»





Banche: schema di bilancio obbligatorio (modifica pendente Circolare Bankit 262)

- **20.** Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
 - a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;
 - b) attività finanziarie designate al fair value;
 - c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value



Altri soggetti IAS



Non vi è **obbligo** classificatorio

- adeguata esposizione volontaria?
- altre possibili soluzioni: contabilità e data certa?





2.2 Crediti verso clientela (componenti patrimoniali e reddituali)

Circolare AdE n. 14/2014

Le perdite e svalutazioni deducibili ex art. 106, c. 3, del Tuir, sono quelli relativi ai crediti contabilizzati alla «*Voce 70. Crediti verso la clientela*» dello Stato Patrimoniale.

Il «nuovo» schema di **Stato Patrimoniale** prevede la **«Voce 40. – Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato»** che espone il dettaglio di quelli verso banche (lett. a)) e di quelli verso clientela (lett. b)); la corrispondente **Sezione 4** della **Nota Integrativa** espone i relativi dettagli.

La voce 130 a) del «nuovo» conto economico, espone le rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito riferite alle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato e la corrispondente Sezione 8.1 della Nota Integrativa distingue tali importi tra banche e clientela.

Pertanto, non si dovrebbe porre alcuna particolarità ai fini IRES ed IRAP.





Crediti verso clientela classificati a FVtPL o FVtOCI:

- Voce di Stato Patrimoniale «20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
 - a) attività finanziarie detenute per la negoziazione;
 - b) attività finanziarie designate al fair value;
 - c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value»

Le corrispondenti valutazioni sono imputate:

✓ per la lett. a): Voce di Conto economico «80. Risultato netto dell'attività di

negoziazione»

✓ per le lett. b) e c): Voce di Conto economico «110. Risultato netto delle altre

attività e passività finanziarie valutate al fair value con

impatto a conto economico» (sottovoci a) e b))

Tali valutazioni dovrebbero essere **deducibili** sia ai fini **IRES ex art. 101, c. 5**, del Tuir **quando** ricorrono i requisiti della **certezza e precisione**, sia (al momento della contabilizzazione) ai fini **IRAP** (margine intermediazione).





Voce di Stato Patrimoniale «30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva».

Le **valutazioni al fv** sono imputate a **PN**; il **rigiro** (al realizzo o rimborso) di tali valutazioni è imputato a **PL**; le **rettifiche** di valore sono imputate a **PL** alla **voce 130 b)**.

Ai fini IRES, anche tali valutazioni a PN e rettifiche a PL dovrebbero essere deducibili ex art. 101, c. 5, del Tuir, quando ricorrono i requisiti della certezza e precisione.

Ai fini **IRAP:**

- ➢ le rettifiche imputate alla voce 130 b) (fuori margine di intermediazione), dovrebbero essere temporaneamente irrilevanti: dovrebbero però essere rilevanti al realizzo (cessione);
- le valutazioni imputate a PN sono **irrilevanti**, ma dovrebbero essere **rilevanti** al momento del realizzo (cessione), quando «rigirano» a PL alla **voce 100 b)**, inclusa nel margine di intermediazione.





- 3. Riclassificazioni
 - 3.1 Riclassificazioni di portafoglio secondo IAS 39 e IFRS 9
 - 3.2 Ipotesi di trattamento fiscale delle riclassificazioni «a regime»
 - 3.3 Ipotesi di trattamento fiscale delle riclassificazioni in sede di «FTA IFRS9»





3.1 RICLASSIFICAZIONI DI PORTAFOGLIO SECONDO IAS 39 E IFRS 9

	IAS 39	IFRS 9
Riclassificazioni ammesse	1) fuori dalla categoria FVPL, 2)	Tutte le possibili riclassificazioni:
	dalla categoria AFS a quella L&R, 3)	da CA a FVPL o FVOCI, da FVPL a
	dalla categoria HTM a quella AFS e	CA o FVOCI, da FVOCI a CA o
	viceversa	FVPL
Condizioni richieste	1) circostanze rare, 2) e 3)	Quando, e solo quando, l'entità
	cambiano le intenzioni e la capacità	modifica il proprio modello di
	di possedere l'attività finanziaria	business per la gestione delle
		attività finanziarie
Riclassificazioni non	1) verso FVPL, 2) derivati fuori da	Passività finanziarie
ammesse	FVPL, 3) FVO, 4) passività	
	finanziarie	
Non sono	Derivato che diventa o cessa di	Derivato che diventa o cessa di
"riclassificazioni"	essere designato ed efficace in	essere designato ed efficace in
	copertura flussi finanziari o	copertura flussi finanziari o
	investimento netto	investimento netto





Riclassificazioni di portafoglio IFRS 9 (par. 5.6)

Da	A	Valore iscriz.	Diff. valore
CA	FVPL	FV	PL
CA	FVOCI	FV	OCI
FVOCI	CA	FV – cumulato OCI	No diff.
FVOCI	FVPL	FV	Cumulato OCI a PL
FVPL	CA	FV	No diff.
FVPL	FVOCI	FV	No diff.





Art. 4 del DM 8-6-2011 Ministro Economia e Finanze

- 1. Nella riclassificazione di uno strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39, che comporta il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso, il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, quale risultante da atto di data certa e, in ogni caso, dal bilancio d'esercizio approvato successivamente alla data di riclassificazione, assume rilievo fiscale.
- 2. Il differenziale tra il valore di cui al comma precedente ed il valore fiscalmente riconosciuto prima della riclassificazione dello strumento finanziario in un'altra categoria tra quelle contemplate dallo IAS 39 rileva secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.
- 3. La riclassificazione di cui al comma 1 assume rilevanza anche ai fini di cui alle lettere a) e b) dell'art. **87 del TUIR** e si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1-bis dell'art. 110.





Art. 4 del DM 8-6-2011 Ministro Economia e Finanze (segue)

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle classificazioni di uno strumento finanziario effettuate a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale in continuità di valori fiscali che comportano il passaggio ad un diverso regime fiscale dello strumento stesso. In tale ipotesi, il differenziale tra il valore dello strumento finanziario iscritto nella nuova categoria, individuato alla data di efficacia giuridica dell'operazione straordinaria, e quello fiscalmente riconosciuto prima dell'operazione di riorganizzazione, rileva in capo al soggetto che iscrive lo strumento finanziario in una delle altre categorie previste dallo IAS 39 secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della nuova classificazione, incluse le disposizioni di cui all'art. 109, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater del testo unico.





3.2 IPOTESI TRATTAMENTO FISCALE RICLASSIFICAZIONI IFRS 9 "A REGIME"

- Si applica l'art. 4 del DM 8.6.2011 all'IFRS 9?
- Criticità interpretative (preesistenti) su ambito oggettivo di applicazione dell'art. 4
 - -Derivati? Cessazione di un relazione di copertura non è "letteralmente" definita come riclassificazione
 - Diverso regime fiscale fa riferimento solo a differenze definitive (es. da o verso regime pex) o anche temporanee (stesso regime di rilevanza ma diverso timing)? Es. obbligazioni, crediti...





3.3 IPOTESI DI TRATTAMENTO FISCALE RICLASSIFICAZIONI IFRS 9 "IN SEDE DI FTA"

- •Si applica art. 15 del DL 185 del 2008 (disciplina transitoria operazioni pregresse)?
 - -c. 1 "(...) continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP(...)"
 - -C. 8 "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; (...)"





- In caso di applicazione dell'art. 15 del DL 185 del 2008 è possibile il riallineamento per eliminare i doppi binari?
 - -Saldo globale (solo se già esercitata precedentemente, cfr. Art. 11 DM 8.6.2011)
 - -Saldo per singole fattispecie
- Ipotesi alternativa: applicazione dell'art. 4

 Del DM 8.06.2011 (con tutti i dubbi sul
 concetto di "diverso regime fiscale"....)







Ipotesi applicazione art. 4 DM 8.6.11: alcuni possibili scenari

TITOLI DI CAPITALE			
Da IAS 39	A IFRS 9	Art. 4 DM 8.6.11	
Trading	FVPL non trading/FVOCI	SI	
AFS	Trading	SI	
AFS	FVPL non trading/FVOCI	NO	

TITOLI DI DEBITO			
Da IAS 39	A IFRS 9	Art. 4 DM 8.6.11	
Trading	FVPL non trading/FVOCI/CA	SI (?)	
FVO/AFS/L&R/HTM	Trading	SI (?)	
FVO	FVPL	NO	
AFS/L&R	FVPL non trading	SI (?)	